

CONTRATTO DI SPERIMENTAZIONE CLINICO- FARMACOLOGICA

L'Ente (nel seguito indicato come.....), con sede e domicilio fiscale in, p.zza/via....., partita IVA, codice fiscale....., in persona del suo legale rappresentante....., nato a, il.....

e

Il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie e Morfologiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza con sede e domicilio fiscale in Roma, V.le del Policlinico 155, partita IVA 02133771002, codice fiscale 80209930587, rappresentata dal Direttore pro-tempore, Prof. Lorenzo Fumagalli

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 -OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ente affida al Dipartimento che accetta l'esecuzione di una sperimentazione dal titolo:
".....".

Art. 2 -PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Il trial clinico, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nel Protocollo che viene allegato quale parte integrante al presente contratto (sub. 1) nel quale, fra l'altro, vengono riportati gli obiettivi che si intendono perseguire. Nel corso dello svolgimento dei lavori in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto, aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti definiti dal Protocollo.

Art. 3 -DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, che potrà essere espressamente rinnovato con l'accordo delle parti da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., salvo disdetta da notificarsi almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata A.R.

I lavori relativi all'oggetto del presente contratto saranno svolti presso il Dipartimento.

Il numero dei pazienti da reclutare nell'ambito del Protocollo di sperimentazione è pari a e potrà essere modificato mediante apposito atto aggiuntivo.

Art. 4 -SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA'

L'ammontare delle spese a carico dell'Ente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, come specificato nell'allegato tecnico, è fissato complessivamente in euro, più IVA.

Art. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Ente verserà al Dipartimento la somma di cui al precedente art. 4 con le seguenti modalità:

-il 30.% dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;

-il 30.% dell'ammontare totale del contratto al

-il restante.40.% alla consegna della relazione finale.

Art. 6 - RESPONSABILITA' SCIENTIFICA

Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono:

-per l'Ente, il

-per il Dipartimento, il Prof.....

Art. 7 - CONDIZIONI GENERALI

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso. Il personale dell'Ente, o altro da esso delegato, che si rechi presso il Dipartimento per assistere ai lavori relativi al presente contratto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell'Università.

L'Ente si impegna, altresì, a stipulare una polizza di idonea assicurazione per il risarcimento dei soggetti nel caso di danni o morte correlati allo studio e a garantire al responsabile della sperimentazione la copertura legale e finanziaria per tutto il periodo di durata del presente contratto.

Art. 8 -CONSULENZE ESTERNE

Il Dipartimento potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali. Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti a termine redatti secondo quanto previsto dal Manuale del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo.

Art. 9 - PROPRIETA' DEI RISULTATI

La proprietà di tutti i risultati conseguiti nell'ambito della ricerca oggetto del presente contratto saranno di proprietà dell'Ente e non potranno essere ceduti o comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche in alcun modo senza il preventivo assenso scritto dell'Ente stesso.

A. Quanto ad eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili scaturiti nell'ambito della ricerca, fermo restando il diritto morale dell'autore e/o inventore ad essere riconosciuto tale, come previsto dalla normativa vigente, spettano all'Ente i diritti al rilascio del brevetto e al relativo sfruttamento industriale, previa corresponsione di un corrispettivo aggiuntivo da definirsi con accordi successivi.

oppure, in alternativa:

B. Quanto ad eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili scaturiti nell'ambito della ricerca, fermo restando il diritto morale dell'autore e/o inventore ad essere riconosciuto tale, come previsto dalla normativa vigente, spettano all'Ente i diritti al rilascio del brevetto e al relativo sfruttamento industriale. In tale seconda ipotesi, laddove l'Ente consegua benefici patrimoniali revenienti dallo sfruttamento industriale o dalla commercializzazione dei suoi diritti patrimoniali sui risultati e/o invenzioni di cui al precedente capoverso si prevede fin d'ora che venga corrisposto all'Università un compenso pari al ...% dei ricavi al netto degli sconti o resi e fino alla concorrenza max di n. volte il corrispettivo riconosciuto con il presente contratto.

Le parti si impegnano, altresì, a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici.

Art. 10 - CONFIDENZIALITA' E PUBBLICAZIONI

Il Dipartimento si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardante l'Ente di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno.

Qualora il Dipartimento o l'Ente intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, fermo restando quanto previsto al precedente articolo, essi saranno tenuti a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 11 -RECESSO

Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni; in tale caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso.

Art. 12 -FORO COMPETENTE

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 13 -ONERI FISCALI

Il presente atto redatto in bollo in quattro copie è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico dell'Ente; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Roma, li

Per l'Ente
Il Rappresentante Legale

Per il Dipartimento
Il Direttore
Prof. Lorenzo Fumagalli